



COPIA

COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

OGGETTO :

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) – ALIQUOTE 2015 – CONFERMA ALIQUOTE 2014. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaquindici**, addì **quattro**, del mese di **giugno**, alle ore **20** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|------------------------|--------------|-----|-----|
| BONINO CARLA | SINDACO | P | |
| PEZZUTO ITALO | CONSIGLIERE | P | |
| STEFFANINO GIUSEPPE | CONSIGLIERE | P | |
| CORINO ANNA | VICE SINDACO | P | |
| CERRATO FABRIZIO PIERO | CONSIGLIERE | P | |
| CERRATO MIRKO | CONSIGLIERE | P | |
| GHIGLIONE SILVIA | CONSIGLIERE | P | |
| BORDINO GIOVANNI | CONSIGLIERE | P | |
| CAVAGNERO GIAMPAOLO | CONSIGLIERE | P | |
| BATTAGLINO PIER ANGELO | CONSIGLIERE | | G |
| GRASSO ENRICO | CONSIGLIERE | P | |
| Totale | | 10 | 1 |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI DOTT.SSA ANNA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BONINO CARLA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n. 11 del 04/06/2015

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) – ALIQUOTE 2015 – CONFERMA ALIQUOTE 2014. PROVVEDIMENTI.

Si dà atto che prima della discussione e votazione del punto dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto: *"APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015"*

Il Sindaco propone di spostare tale punto dal n. 4 al n. 5 e viceversa, e mette in votazione tale proposta.

Con voti unanimi e favorevoli il Consiglio Comunale approva lo spostamento del Punto n. 4 all'O.d. G. al n. 5 dell'O.d.G. e viceversa e pertanto il Sindaco apre la discussione sul punto n. 5 all'O.d.G. avente ad oggetto: *"I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) – ALIQUOTE 2015 – CONFERMA ALIQUOTE 2014. PROVVEDIMENTI"*.

Il Sindaco riferisce:

Con l'art. 1, commi 639/671 della L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi:

IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai Comuni

TARI (Tassa Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Con delibera C.C. N. 24 del 12/8/2015 è stato approvato il regolamento per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo.

Il Governo aveva previsto di introdurre, nella Legge di Stabilità 2015, l'unificazione dei tributi locali in un'unica imposizione denominata "LOCAL TAX". Le difficoltà riscontrate, dovute principalmente alla differente base impositiva di IMU e TASI rispetto alla TARI, hanno comportato il rinvio al 2016 e la conferma, per l'anno 2015, dell'attuale regime impositivo costituito dalla IUC.

Con il presente atto si procede alla determinazione ed approvazione delle aliquote della **componente TASI per l'anno 2015**.

-Il Tributo su Servizi Indivisibili (TASI), previsto dalla citata L. 147/2013, e successive modifiche introdotte con D.L. 06/03/2014 n. 16 conv. dalla L. 68/2014 e con D.L. 09/06/2014 n. 88:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi della disciplina IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli
- è dovuto da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- Per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal possessore o titolare del diritto reale sull'immobile, la percentuale di tributo a carico dell'occupante può essere determinata tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. Possessore ed occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

- La base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.

- L'aliquota base; stabilita all'art. 1, comma 676 della L. 147/2013 in misura dell'**1 per mille**, può essere ridotta dal Comune sino all'azzeramento, oppure aumentata sino ad un massimo del **2,5 per mille**, a condizione che la somma dell'aliquota e dell'aliquota IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie della disciplina IMU, ovvero il **10,6 per mille**.

- Come già per l'anno 2014, il limite può essere superato, anche per l'anno 2015 (in virtù delle modifiche introdotte dal comma 679 lett. a) e b) della Legge 23/12/2014 N. 190, di un ulteriore **0,8 per mille**, a condizione che siano finanziate detrazioni, o altre misure agevolative sull'abitazione principale e sulle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,.

Quest'ultima norma, introdotta dal D.L. 16/2014, non reintroduce una detrazione equivalente a quella già in vigore per l'IMU sull'abitazione principale, ma ne incentiva l'applicazione da parte dei Comuni attraverso l'assegnazione di un fondo aggiuntivo al Fondo di Solidarietà Comunale. E' certo che tale assegnazione è del tutto insufficiente ad assicurare l'esclusione dal pagamento dei soggetti già esclusi in regime IMU, ossia i possessori di abitazione principale con rendita contenuta per i quali, applicando la detrazione di € 200, l'imposta risultava pari a zero.

- Per i fabbricati rurali strumentali, già esenti IMU, l'aliquota non può superare **1 per mille**.

- E' possibile differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché alla tipologia e destinazione degli immobili.

- Il versamento della TASI può essere effettuato unicamente mediante F24 e bollettino di CCP appositamente predisposto, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale.

- Per la determinazione delle aliquote TASI occorre riportarci a quanto dettato dalla norma istitutiva del tributo, che dispone che il gettito TASI sia destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili, individuati con l'approvazione del Regolamento Comunale

- Per servizi indivisibili s'intendono i servizi forniti dal Comune la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune.

A partire dall'anno 2014, la copertura dei costi per l'erogazione dei suddetti servizi é assicurata dalla TASI, altra componente della I.U.C.

La Giunta Municipale, unitamente all'ufficio finanziario, ha esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2015, le previsioni di spesa in esso contenute, le stime di gettito IMU 2015 predisposte dall'ufficio tributi mantenendo invariate le aliquote 2014, i costi dei servizi indivisibili individuati nel Regolamento IUC., nonché l'ammontare dei trasferimenti statali.

Vista l'elencazione dei servizi indivisibili a parziale copertura dei quali la TASI è destinata, contenuta nel Regolamento Comunale precedentemente approvato e dei relativi costi di cui all'ultimo Conto Consuntivo approvato, e che si possono così riassumere:

| SERVIZIOo | COSTI TOTALI |
|--|---------------------|
| Illuminazione pubblica | € 67.000,00 |
| Manutenzione strade e piazze (viabilità), | € 26.886,00 |
| Manutenzione strade e piazze (segnaletica) | € 6.276,00 |
| Manutenzione verde pubblico | € 1.635,00 |
| Sgombero neve | € 10.000,00 |
| Servizi di polizia locale | |
| Servizio protezione civile | |
| TOTALE | € 111.797,00 |

Viste le stime di gettito TASI predisposte dall'ufficio Tributi applicando le stesse aliquote deliberate per l'anno 2014;

Tenuto conto della necessità di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica e sociale, i servizi essenziali erogati alla cittadinanza, e nel contempo di non gravare ulteriormente il carico fiscale dei cittadini ed in particolare delle attività produttive

Ritenuto opportuno deliberare l'applicazione del tributo TASI solo alle categorie di immobili esonerate dall'imposta IMU, in modo da mantenere sulle altre categorie un'unica imposizione fiscale di natura patrimoniale.

Tutto ciò premesso, si propone di mantenere invariate, per l'anno 2015, le aliquote TASI deliberate per l'anno 2014 e precisamente: '

- **l'azzeramento dell'aliquota base dell'1 per mille del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli immobili che comunque costituiscono già presupposto impositivo dell'IMU , nonché per i cosiddetti "beni merce", ossia I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13 comma 9/bis D.L. 21/2011**
- **l'aliquota del 2,00 per mille per tutti gli immobili non soggetti ad IMU, (come elencati al comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 e s.mi.) ad eccezione dei "beni merce" e precisamente:**
- l'abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le pertinenze della stessa, come definite all'art. 3, comma 2 del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 e s.m.i.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica.
- **l'aliquota del 1,00 per mille per:**
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e concordando con le argomentazioni addotte;

Visto l'art. 53 , comma 16, della Legge 23.12.2000 N, 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, N. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015 è stato prorogato al 31 marzo 2015 e successivamente, con D.M. 16 marzo 2015, ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismo.gov.it;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze prot. N. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il Regolamento per l'approvazione della IUC – componente TASI, approvato in data odierna;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Cavagnero Giampaolo e Grasso Enrico) su n. 10 consiglieri presenti e n. 8 votanti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di ridurre fino all'azzeramento l'aliquota di base TASI prevista dalla L. 147/2003 art. 1 comma 676, per tutti gli immobili ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali si determina, per l'anno 2015:**

l'aliquota TASI del 2 per mille come lo scorso anno 2014 per:

- l'abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le pertinenze della stessa, come definite all'art. 3, comma 2 del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 e s.m.i.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica

l'aliquota TASI del 1,00 per mille come lo scorso anno 2014 per:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

3) Di dare atto che le aliquote deliberate hanno effetto dal 1.1.2015;

4) Di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune, individuati con i relativi costi di cui all'ultimo Conto Consuntivo approvato, a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito;

5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Successivamente con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cavagnero Giampaolo e Grasso Enrico) su n. 10 consiglieri presenti e n. 8 votanti, espressi per alzata di mano, stante l'urgenza, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI VEZZA D'ALBA
(PROVINCIA DI CUNEO)

□ **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 del 04/06/2015**

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) – ALIQUOTE 2015 – CONFERMA ALIQUOTE 2014. PROVVEDIMENTI.

Considerato che non vi sono ostacoli al rilascio del parere favorevole,

□ art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI **REGOLARITA' TECNICA**
IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO BATTAGLINO Anna

□ art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI **REGOLARITA' FINANZIARIA**
IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO BORELLO Federica

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BONINO CARLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI NAPOLI D.SSA ANNA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 23/07/2015



Il Responsabile del servizio
(DI NAPOLI D.SSA ANNA)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/07/2015 al 06/08/2015 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
DI NAPOLI D.SSA ANNA

- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 23/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI NAPOLI D.SSA ANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 23/07/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DI NAPOLI D.SSA ANNA)